

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(91/685/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 80/217/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE ⁽⁵⁾, ha stabilito una serie di misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

considerando che, durante il periodo contemplato dalla direttiva 80/217/CEE, la malattia è stata eradicata nella maggior parte degli Stati membri grazie alle misure di lotta adottate; che, tuttavia, sono state riscontrate gravi difficoltà per l'eradicazione della malattia in zone in cui la suinicoltura è molto diffusa e in zone in cui sono presenti suidi selvatici;

⁽¹⁾ GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991.⁽³⁾ Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione della malattia, della disponibilità di metodi di diagnosi più sofisticati e della realizzazione del mercato interno entro il 1° gennaio 1993, è necessario modificare le misure di lotta già adottate a livello comunitario per tenere sotto controllo la peste suina classica;

considerando che dette modifiche riguardano la pulizia e la disinfezione delle aziende infette, la presenza della malattia nei suidi selvatici, il ricorso a unità di crisi, il controllo dei trasporti di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, le procedure da seguire per la vaccinazione di emergenza e per la diagnosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/217/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "suino": qualsiasi animale della famiglia dei suidi;
- b) "suino riproduttore": un suino destinato o utilizzato per la riproduzione allo scopo di moltiplicare la specie;
- c) "suino da ingrasso": un suino ingrassato e destinato alla macellazione alla fine del periodo di ingrasso per la produzione di carne;